

# Avvocato per risarcimento danni strada dissestata



Avvocato per risarcimento danni strada dissestata

Con la sentenza numero 11802/16 del 9 giugno 2017 la Cassazione ha ribadito come la responsabilità della manutenzione delle strade ricada sull'ente proprietario di queste ultime.

Il Tribunale di Catania ha imposto il pagamento del risarcimento dei danni subiti dalla vittima in conseguenza di caduta mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore. Il sinistro si è verificato infatti a causa della presenza di una grata o caditoia d'acqua nascosta. In un primo momento la società che gestisce la manutenzione di quella strada aveva negato ogni responsabilità.

## Avvocato per risarcimento danni strada dissestata: Articolo 14 del Codice della strada

Ma, come prevede l'Articolo 14 del Codice della strada

Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti

e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Pertanto, se un incidente è causato dalla cattiva manutenzione del manto stradale, la responsabilità dei danni cagionati dal sinistro ricade sull'ente titolare del suolo o chi ne ha la custodia: il Comune, la Provincia, l'Anas.

## **Avvocato per risarcimento danni strada dissestata: Articolo 2051 del Codice civile**

Inoltre, i Giudici della Cassazione in questa sentenza ribadiscono che i proprietari o custodi della strada sono anche responsabili "per cosa in custodia".

L'Articolo 2051 del Codice civile afferma infatti che *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

Per caso fortuito si intende un evento imprevedibile e straordinario che si verifichi indipendentemente dalla volontà e dalla diligenza della vittima del sinistro e dell'ente manutentore.

## **Avvocato per risarcimento danni strada dissestata: "insidie e trabocchetti"**

L'incidente in questione si è verificato a causa della presenza di una grata. Quest'ultima era infatti nascosta da otturazioni e cumuli di fogliame e detriti che hanno causato la caduta del ciclomotore. La sentenza aggiunge una nota interessante.

Alla vittima di un sinistro spetta il risarcimento solo per i danni causati da "insidie e trabocchetti". Con questi termini i Giudici confermano che l'attenzione del conducente del veicolo, sia esso un'automobile, un ciclomotore o una bicicletta, deve essere massima, sempre.

La sentenza ribadisce non solo la responsabilità dell'amministrazione di custodire le strade e impedire gli incidenti, ma anche l'obbligo per il conducente di prestare la massima attenzione.

Se però ci si trova davanti a un ostacolo non visibile, estremamente piccolo o nascosto, l'utente della strada ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che ha subito.

### **Quando si ha diritto a un risarcimento danni?**

Per poter chiedere [risarcimento danni](#) devono sussistere questi punti imprescindibili:

- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di incidente stradale, è quello di rivolgersi a un [avvocato](#) per poter far valere al meglio i propri diritti.

AL Assistenza Legale

[Avvocato Cristiano Cominotto](#)

[www.lassistenzalegale.it](http://www.lassistenzalegale.it)

**Avvocato per risarcimento danni  
strada dissestata**

Hanno parlato di noi

***CORRIERE DELLA SERA***

**la Repubblica**

**Il Sole 24 ORE**

**il Giornale**

**ItaliaOggi**

**Libero** Quotidiano.it

fanpage.it  
**PANORAMA**

**TGCOM 24**

**TG/5**

**Rai News 24**

**Rai 1**

**Rai 2**

**Rai 3**

**Rai Radio 1**

***CORRIERE DELLA SERA***

**la Repubblica**

Il Sole **24 ORE**

**il Giornale**

**Italia Oggi**

**Libero** Quotidiano.it

fanpage.it  
**PANORAMA**

**TGCOM24**

**TG/5**

**Rai News 24**

**Rai 1**

**Rai 2**

**Rai 3**

**Rai Radio 1**

## Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:

9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- [Email](#)

[info@alassistenzalegale.it](mailto:info@alassistenzalegale.it)

- [Telefono](#)

[+39 3453338510](tel:+393453338510)

- [WhatsApp](#)

[+39 3453338510](tel:+393453338510)

[Chiamaci](#)

[Contattaci](#)

Ho letto e accetto i termini dell'[Informativa sulla Privacy](#)

Invia